

Inps: le ultime sentenze su pensione e previdenza



Contributi, indennità di mobilità e licenziamento, assegno ordinario di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di buonuscita.

Non può essere utilizzato come periodo di **contribuzione figurativa**, utile sia ai fini del sorgere del diritto, che ai fini della determinazione della misura della **pensione**, il periodo di godimento dell'**indennità di disoccupazione** in mancanza di un anno di contributi obbligatori versati dall'**INPS** nel quinquennio antecedente il verificarsi dell'evento disoccupazione **[1]**.

L'**indennità di mobilità** è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto del **licenziamento**, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita. Tale funzione, però, viene meno in caso di reperimento di **nuova occupazione**, con conseguente decadenza del lavoratore dal beneficio in caso di tardiva

comunicazione all'**Inps** del nuovo impiego. A tal fine, la prescritta **comunicazione** è tempestiva non solo se è effettuata prima dell'assunzione del nuovo impiego, ma anche se è successiva a questo momento, purché comunque preceda la liquidazione dell'indennità riferita al periodo di reimpiego **[2]**.

L'integrazione al minimo per l'**assegno ordinario di invalidità [3]** non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di **persona non coniugata**, oppure coniugata ma legalmente ed effettivamente **separata**, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di **persona coniugata**, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo.

Secondo una recentissima sentenza della Cassazione **[4]**, l'espressione "**redditi assoggettabili**" ad IRPEF va interpretata nel senso che il reddito imponibile ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è da intendersi al **lordo**, ossia comprensivo degli oneri deducibili.

L'**indennità di accompagnamento** che scatta in caso di incapacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa **non solo in senso fisico**, cioè come semplice incapacità ad eseguire in **senso materiale** detti atti, ma anche come capacità di **intenderne** il significato, la portata, la loro importanza anche ai

fini della salvaguardia della propria **condizione psico-fisica [5]**.

Il termine di prescrizione dell'**indennità di buonuscita** spettante ai pubblici dipendenti **[6]** è di cinque anni, e non decennale, e inizia a decorrere non dalla data di cessazione dal servizio, ma dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale **[7]**.

Ai fini della determinazione del reddito per il riconoscimento della **pensione di inabilità civile [8]** non deve essere computato quello della casa di abitazione.

L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al **pensionato** mezzi adeguati alle sue **esigenze di vita**, e come tale **impignorabile per l'intero** - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di **crediti qualificati** - è rimessa, in assenza di norme al riguardo, alla valutazione in fatto del **giudice dell'esecuzione**. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto adeguato il minimo fissato dalla **finanziaria 2002**, incrementato delle maggiorazioni di cui agli artt. 38, 1 e 2 comma, della legge n. 448 del 2001 e 39, 8 comma, della legge n. 289 del 2002, considerato come parametro idoneo ad esprimere una sorta di presunzione di legge circa l'individuazione del **reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita di qualsiasi soggetto**, escludendo che le condizioni soggettive del debitore fossero idonee ad intaccare siffatta presunzione, in particolare con riguardo alla circostanza dell'intervenuta **cessione volontaria del credito** da parte dell'opponente **[10]**.